



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo)

A:

Docenti, Personale ATA, Alunni, Genitori
Direttore SGA

e.p.c.

DPO Data Protection Officer - Dott.ssa Filomena Di Rella
Responsabile del Trattamento dei Dati Incaricati del Trattamento dei Dati
Sito WEB di Istituto

<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm>

Albo Online - Albo pretorio di Istituto

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Amministrazione trasparente

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Informativa

Tutela della privacy nelle attività connesse alla DaD Didattica a Distanza

per la durata della sospensione delle attività didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visti gli artt. 33 e 34 Costituzione;
- visto l'art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001;
- visto gli artt. 3 e 5 del DPR 275/1999;
- visto il DPCM 198 del 04.03.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;
- visto l'art. 1 lett.D del DPCM 198 del 04.03.2020 e seguenti che dispongono la sospensione delle attività didattiche a tutto il 15 marzo in tutte le scuola di ogni ordine e grado non comprese negli Allegati 1-2-3
- visto l'art.1 lett.G del DPCM 198 del 04.03.2020 che testualmente recita "i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- visto il PTOF;
- sentito il parere del Collegio riunito nelle sue articolazioni frazionate di Dipartimento in data 06.03.2020 (prot. 1046/U del 05.03.2020), previo consenso dell'RSPP e osservate le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste dall' Allegato 1 del medesimo DPCM
- **visto il proprio atto di coordinamento prot. 1056/U del 06.03.2020**
- visto il CCNL 2016-2019 del Personale Scolastico e gli artt.2067 e segg. del Codice Civile;
- visto il Regolamento del Registro Elettronico e il GDPR 679/2016;
- vista la propria Circolare n.75 prot.1089 del 10.03.2020 con la quale sono state fornite indicazioni su modalità, canali tempistica, criteri da osservare nella erogazione delle prestazioni didattiche a distanza per tutta la durata della sospensione delle lezioni;
- considerato che l'impiego di tecnologie e dispositivi informatici, utilizzati sia off line (podcast, lezioni in remoto, tracce-audio, tutorial etc.) che on line (videoconferenze, lezioni interattive in streaming etc) **implica necessariamente l'elevata esposizione pubblica di dati personali** (immagini del proprio volto, voce, sfondi di domicili privati, interferenze accidentali di terze persone, intercettazioni accidentali di altre chat private etc.) e conseguente **elevazione del rischio di vulnerazione alla tutela della privacy ai sensi del GDPR 679/2016** sentito il parere del D.P.O Dott.ssa Filomena Di Rella
- vista l' Informativa Preventiva e Cautelare inviata al Garante della Privacy e alla Polizia Postale di competenza

TRASMETTE

- alle famiglie e ai docenti, l'informativa contenente il documento di sintesi dei profili e le linee essenziali per la Tutela della Privacy, da considerarsi Addendum specifico per la DAD rispetto a quanto già indicato nell'informativa ex art.13 GDPR 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale e già notificata ai genitori.
- Con preghiera di darne scrupolosa lettura ai propri figli e di apporre spunta sul Registro Elettronico per presa visione e conoscenza.

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI

Premessa

E' opportuno fornire le definizioni relative alla normativa della privacy.

RISCHI

I RISCHI connessi alla privacy sono di 2 tipi:

- rischio DI PERDITA e/o DISPERSIONE DEI DATI, che a sua volta può comportare la divulgazione
- rischio DI TRATTAMENTO NON CONSENTITO DEI DATI, che comporta la violazione della privacy in senso stretto

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Qualunque azione o insieme di azioni, terminate con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali : la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

COMUNICAZIONE

Ogni atto con cui si rende conoscibile a uno o più soggetti determinati dati personali

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione identificata o identificabile.

DATI GIUDIZIARI

Sono i dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E' la persona fisica, giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati (D.S.)

DATI SENSIBILI

Sono una tipologia dei dati personali, ovvero quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

LINEE GUIDA per la tutela della privacy ai sensi del GDPR 679/2016 relativamente alla didattica a distanza

Art. 1. Norme della privacy

1. Nella DAD Didattica a distanza ogni operatore deve attenersi al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation - Gazzetta Ufficiale Europea 4 maggio 2016 - entrata in vigore 24 maggio 2016 - efficacia di decorso dal 25 maggio 2018
2. Complementare e integrato al GDPR, per gli aspetti di lesione del diritto alla privacy, la fonte normativa per la disciplina dei comportamenti è il Codice Penale.

Art. 2. Situazioni della didattica a distanza e privacy

1. Nella effettuazione di SESSIONI di CONTATTO e apertura e sviluppo di RELAZIONE ed INTERLOCUZIONE in remoto o a distanza, condotte in modalità AUDIO-VIDEO con DEVICE elettronici e veicolate tramite i canali della rete informatica quali:
 - VIDEOLEZIONI
 - CALL CONFERENCE
 - WEBINAR interattivi
 - MEETING digitali
 - COLLABORAZIONI a distanza
 - et similiaè necessario osservare **attento controllo** a **situazioni, gruppi e segni** che in tempo reale o in modalità di trasmissione differita, in cui possono **essere rese disponibili o percepite, sia intenzionalmente sia non intenzionalmente**, informazioni configurate come DATI PERSONALI e DATI SENSIBILI
2. L'acquisizione, anche accidentale, di detti DATI rappresenta una modalità di TRATTAMENTO e pertanto effettuata senza il consenso della persona a cui sono riferiti, integrano le FATTISPECIE di LESIONE della tutela della privacy previste dal GDPR e dal Codice Penale.

Art. 3. Situazioni della didattica a distanza e doveri di tutela della privacy

1. In considerazione del dato tecnologico che la apertura e sviluppo relazionali e di interlocuzione **della DAD Didattica a Distanza** avviene rendendo **visibili gli ambienti da cui di opera la COMUNICAZIONE** si fornisce a titolo di esempi indicativi e non esaustivi una tipologia di situazioni logistiche possibili:
 - **SITUAZIONI tra loro PERMUTABILI:**
 - ❑ **contatto informatico tramite WEB** tra AMBIENTE FISICO scelto da INTERLOCUTORE EMITTENTE e

AMBIENTE FISICO scelto o comunque ammesso dell'INTERLOCUTORE ricevente quali:

- AMBIENTI PRIVATI DOMESTICI
- AMBIENTI PROFESSIONALI PRIVATI
- AMBIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI
- AMBIENTI ludici o legati ad attività voluttuarie, ricreative (bar, pub, ristoranti, ecc)
- AMBIENTI URBANI PUBBLICI
- AMBIENTI qualificabili come "NON-LUOGHI" (sale d'aspetto, aeroporti, ipermercati ecc)
- AMBIENTI qualificabili come "ETEROTOPICI" (ospedali, caserme, carceri)
- AMBIENTI OCCASIONALI

Art. 4. Gruppi di persone della didattica a distanza e doveri di tutela della privacy

1. In considerazione del dato tecnologico che la apertura e sviluppo relazionali e di interlocuzione **della DAD Didattica a Distanza** avviene con le **modalità COMUNICATIVE "UNO-a-MOLTI" e "MOLTI-a-MOLTI"**, si fornisce a titolo di esempi indicativi e non esaustivi una tipologia di gruppi in relazione:

- **GRUPPI di PERSONE:**

- **gruppi di persone implicate nella connessione e contatto informatico tramite WEB con l' INTERLOCUTORE EMITTENTE:**

- persona SINGOLA PRESENTE in AMBIENTE **FISICO** di RICEZIONE con statuto di ALUNNO-A per effetto della iscrizione e pertanto **AUTORIZZATO** alla interazione a distanza
- gruppo CO-PRESENTE in AMBIENTE **FISICO** di RICEZIONE della comunicazione di persone con statuto di ALUNNO-A e pertanto **AUTORIZZATO** alla interazione a distanza
- gruppo per cui si realizza la CO-PRESENZA e la SIMULTANEITA' in AMBIENTE **VIRTUALE** di RICEZIONE della comunicazione di persone con statuto di ALUNNO-A e pertanto **AUTORIZZATO** alla interazione a distanza
- gruppo CO-PRESENTE in AMBIENTE **FISICO** di RICEZIONE della comunicazione di persone **di cui ALCUNE** con statuto di ALUNNO-A e pertanto **AUTORIZZATO** alla interazione a distanza **ed altre ESTRANEE e NON AUTORIZZATE**
- gruppo per cui si realizza la CO-PRESENZA e la SIMULTANEITA' in AMBIENTE **VIRTUALE** di RICEZIONE della comunicazione di persone **di cui ALCUNE** con statuto di ALUNNO-A e pertanto **AUTORIZZATO** alla interazione a distanza **ed altre ESTRANEE e NON AUTORIZZATE**

2. Gli impatti sulla tutela della privacy hanno peso diverso in considerazione della **condizione di MINORE**

Art. 5. Segni connessi a persone della didattica a distanza e doveri di tutela della privacy

1. In considerazione del dato tecnologico che il contatto e sviluppo relazionali e di interlocuzione **della DAD Didattica a Distanza** avviene apertura su SITUAZIONI complesse suscettibile di contenere **SEGNI** intenzionati o non intenzionati riconducibili alle VITA PRIVATA delle persone, si fornisce a titolo di esempi indicativi e non esaustivi una tipologia di detti dati:

- **DATI PERSONALI:**

- **segni con valore di DATI PERSONALI e SENSIBILI implicati nella connessione e contatto informatico tramite WEB con l' INTERLOCUTORE EMITTENTE:**
 - testi e tracce testuali, annotazioni
 - suoni e tracce sonore verbali (parole) o non verbali e comunque suscettibili di rivelare aspetti personali
 - segni grafici suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. simboli religiosi o politici)
 - immagini suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. foto di familiari)
 - numeri o composizioni alfanumeriche suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. PIN di accesso, PASSWORD, identificativi di carte di identità)
 - video o sequenze animate suscettibili di rivelare aspetti personali
 - informazioni di geolocalizzazione
 - documenti suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. referti di analisi cliniche, documenti fiscali, multe, acquisti e resoconti bancari, riconoscimenti accademici,)
 - oggetti suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. farmaci, libri, veicoli, collezioni)
 - spazi e ambienti suscettibili di rivelare aspetti personali legati alle condizioni patrimoniali (per es. quadri d'autore, casseforti, punti di accesso all'abitazione)
 - segni TIMICI suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. inclinazione alla rabbia, alla vergogna, alla paura ecc: è notorio come gli aspetti emotivi sono DATI sensibili personali)
 - segni relativi alle condizioni di salute

Art. 6. DIVIETI Soggetti scolastici implicati in situazioni della didattica a distanza e doveri di tutela della privacy

1. In merito alla età anagrafica dei MINORI coinvolti nel SETTING della didattica a distanza è vietato:
 - NON indicarla
 - falsificarla
 - eluderla.

I genitori o tutori legali devono vigilare in tal senso

2. **Parental control.** La interazione in rete in base al GDPR prevede come età minima i 18 anni. I minori pertanto potranno effettuare azioni quali accreditamento, creazione di account, navigazione, uso di piattaforme **solo se a tali operazioni hanno presidiato i genitori dandone autorizzazione**

3. Le famiglie eserciteranno il parental control secondo le seguenti modalità che rendono compatibile il rispetto della privacy alla necessità di evitare la intrusività che può alterare la correttezza della relazione didattica:
 - presidio alle operazioni di abilitazione
 - richiamo al rispetto di regole di base e alla accortezza durante la navigazione
 - adescamento
 - odio e insulti
 - navigazione estranea alle finalità della DAD
 - intrusione
 - violazione della privacy
 - concessione di libertà di interazione senza la presenza del genitore allo scopo di valorizzare autonomia e responsabilità dell'alunno-a e di non intrusività nella didattica
 - attivazione di dispositivi tecnici di parental controllo (impossibilità di cancellazione della cronologia di navigazione e controllo della stessa)
 - presidio alle operazioni di chiusura della interazione relativa alla DAD
4. I detti limiti europei **superano** l'età di 13 anni applicata dalla legge federale statunitense COPPA Children's Online Privacy Protection Act e adottata dalle principali piattaforme online
5. L'autorizzazione ai docenti per il TRATTAMENTO dei DATI derivanti dalle azioni relative alla DAD è ammessa **solo se si tratta dati legittimamente appartenenti alla scuola in quanto connessa alle sue finalità di ente pubblico**. Ogni altro dato riferito alla persona dell'alunno NON va né raccolto né sollecitato. Nel condurre le azioni di DAD online "MOLTI-a-MOLTI" è opportuno porre massima attenzione, alla circostanza che le procedure di collaboratività empatica NON devono mai essere atte a rivelare DATI personali tra i soggetti del gruppo virtuale

Art. 7. DIVIETI

1. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di acquisire, riprodurre e divulgare o trasferire a terzi DATI corrispondenti alla tipologia sopra indicati, o DATI che in ragione della loro natura potrebbero plausibilmente essere suscettibili di rivelare aspetti della sfera privata delle persone sottoposti a TUTELA giuridica, di cui si è entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività DIRETTE o CONNESSE allo svolgimento della DAD didattica a distanza, sia nella modalità ON LINE che nella modalità OFF LINE

Art. 8. Regole pratiche

1. In merito agli AMBIENTI:

- **ALUNNI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza, collegarsi da un ambiente stabile e preferibilmente domestico al fine di:
 - disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica. In tal senso:
 - è consigliabile che lo sfondo sia inquadrato sia SCHERMATO ovvero abbia i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali che lo rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati;
 - la postura, il contegno e l'abbigliamento siano adeguati all'attività didattica svolta e tali da non arrecare offesa al pubblico decoro;
 - dare la CONTINUITA' di cui anche la Didattica a Distanza necessita attraverso un ambiente capace di non suscitare distrazioni nonché capace di disporre in prossimità di presidi culturale e didattici quali libri di testo, quaderni, strumenti
 - di consentire la sorveglianza NON interferente o intrusiva di figure adulte
 - di NON esporre i dati sensibili riferiti ai docente, connessi e visibili a estranei alla relazione educativa.
- **DOCENTI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza, collegarsi da un ambiente stabile e preferibilmente domestico al fine di:
 - disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica
 - NON creare situazioni in cui è sollecitata l'ECESSO di CONFIDENZA verso gli aspetti privati del docente in minori che non hanno sviluppate in ugual misura le regole di comportamento rispettoso, garbato e equilibratamente empatico
 - di NON esporre i dati sensibili riferiti agli alunni, connessi e visibili, a estranei alla relazione educativa.

2. In merito ai GRUPPI di PERSONE:

- **ALUNNI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:
 - partecipare a GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza ossia GRUPPI costituiti esclusivamente da soggetti ammissibili alla relazione educativa
 - NON coinvolgere parenti, amici, alunni di altre classi, a meno che NON sia stata una modalità prevista dal docente, che in questo caso ha previsto particolari cautele per evitare dispersione di dati
 - NON coinvolgere anche involontariamente estranei
 - NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
 - agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono
 - abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adeguate motivazioni
 i detti gesti, oltre a costituire una mancata collaborazione per la DAD, espongono ai possibili rischi di privacy in quanto generano situazioni di dinamica disordinata che facilitano la dispersione di dati.
- **DOCENTI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:
 - privilegiare ancora la modalità "UNO-a-MOLTI" valida anche per la costituzione dei GRUPPI TIPICI

della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza; in tal senso:

- NON è opportuno che un docente si inserisca nella video-lezione tenuta da un altro docente anche se della stessa classe
 - è opportuno effettuare VIDEOLEZIONI con altri docenti solo se PROGRAMMATE, CONCORDATE e non eccessive, considerati i limiti nella effettuazione delle VIDEO-LEZIONI che si attestano su una numerosità consigliabile di 8-10 videoconferenze a settimana per evitare SOVRAPPOSIZIONI come da Nota M.I. 388 del 17/03/2020.
 - il detto aspetto espone al possibili rischi di privacy in quanto costituisce situazione di molteplicità che facilita la dispersione di dati.
 - NON coinvolgere parenti, amici e comunque terzi conosciuti
 - NON coinvolgere anche involontariamente estranei
 - NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
 - agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono
 - abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adeguate motivazioni
 - effettuare lunghe pause di assenza che disorientano gli alunni
- i detti gesti, oltre a costituire una mancata collaborazione per la DAD, espongono al possibili rischi di privacy in quanto generano situazioni di frustrazione, come si registra da più parti.
- **GENITORI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza che i genitori abbiano comportamenti improntati alla:
 - NON INTRUSIVITA': evitare di apparire nello schermo durante la sessione
 - NON INTRUSIVITA': evitare di negoziare gli impegni con i docenti al posto degli alunni e evitare di commentare le modalità con cui viene stilato il programma degli incontri e la didattica e valutazione della lezione.

3. In merito ai SEGNI e DATI personali:

- **ALUNNI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:
 - avere un controllo delle manifestazioni di sé e del proprio-mondo di vita al fine di evitare comunicazione di segni - per come sopra descritti - che consentono intrusione nella propria sfera giuridica privata
 - considerare che il fondamentale assunto della pragmatica della COMUNICAZIONE ossia che "TUTTO COMUNICA", congiunto al dato tecnico della necessità di una INTERLOCUZIONE prolungata moltiplica il rischio di offrire non intenzionalmente dati sensibili
- **DOCENTI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:
 - avere comportamenti consapevoli delle potenzialità della comunicazione
 - non indulgere in narrazioni relative alla propria vita privata e ammetterle solo se moderate e funzionali all'azione didattica e osservando un principio di prudenza in merito alla rivelazione inavvertita di dati privati e sensibili

4. Registrazioni

- E' vietato registrare le videolezioni senza le dovute autorizzazioni
- La lezione NON è un bene disponibile del solo docente ma anche della istituzione scolastica per i seguenti motivi:
 - vi è positiva norma contenuta nel Regolamento delle opere intellettuali previste dal DI 129/2018 e recepita oltre come regolamento specifico della nostra scuola anche nel Regolamento di istituto
 - le condizioni di realizzazione delle video-lezioni sono da considerarsi un servizio scolastico determinato e dipendente dalle risorse organizzative scolastiche implementate quali:
 - assunzione di standard di effettuazione della DAD
 - regole di attuazione della didattica a distanza
 - regole di validità della valutazione di scrutinio
 - adozione del PTOF come piano che informa la didattica
- La registrazione abusiva di lezioni, una volta diffusa può generare contenzioso che chiama in giudizio la scuola

Art. 9. DAD Didattica a Distanza OFF LINE - "COLLABORA" di AXIOS per il Registro Elettronico Famiglie

1. Le regole di osservanza e vigilanza e autovigilanza esplicitate e i divieti ad esse conseguenti vanno osservati anche nell'utilizzo del canale del registro elettronico.
2. In particolare nelle ALLEGAZIONI e nella TRASMISSIONE di materiali preparati per i repository o ad hoc per la consegna è necessario evitare contenuti o veicoli (quali appunti personali, screenshot, microfilmati, tracce sonore ecc) per le quali ricorrono i rischi per la privacy sopra evidenziati

Art. 10. Social network

1. I MINORI di età inferiore a 14 non hanno capacità giuridica - che prescinde da presunte considerazioni di maturità personale - e pertanto
 - NON possono firmare CONTRATTI e nella fattispecie le ISCRIZIONI ai SOCIAL NETWORK
 - NON possono esprimere accordo ad atti giuridici che necessitano di CONSENSO libero, particolare e informato, quali tutte le azioni PASSIVE di PROFILAZIONE compresi le "APERTURE di PROFILO" su qualsivoglia social
2. I docenti sono invitati rigorosamente a NON condividere nessun gruppo WhatsApp con i genitori, anche in presenza di offerta di LIBERATORIA da parte degli stessi
3. Qualora durante le attività di DAD si avesse contezza di situazioni inerenti i social network non consentite o sconsigliate agli utenti, gli stessi sono invitati a desistere dal perpetuare i detti comportamenti NON ammessi e nel caso dei minori far pervenire ai genitori l'informazione per sollecitarne l'opportuno intervento educativo e interdittivo.

Art. 11. Forme della Relazione Scuola-Famiglia derivanti dalla DAD Didattica a Distanza

1. La DAD Didattica a distanza, in considerazione delle potenzialità e pervasività di TUTTI gli strumenti COMUNICATIVI coinvolti, si presta, a eccedere nella frequenza e modalità di interlocuzione. In tal senso le limitazioni all'interlocuzione scuola famiglia della didattica in presenza che si articolavano in un numero definito sia durante l'anno sia durante la settimana si pestano ad essere superate. E' pertanto consigliabile:
 - mantenere le forme istituzionali di interlocuzione attraverso il solo canale del registro elettronico
 - evitare risolutamente la partecipazione a gruppi WhatsApp
 - accettare con cortesia manifestazioni di ringraziamento per il lavoro svolto tramite la DAD ma dissuadere da incoraggiare nel persistere in tale modalità:
 - sia per evitare trattamenti di privilegio
 - sia perché la modalità colloquiale NON sorvegliata dei canali non istituzionali si presta alla dispersione di dati o all'anticipazione anche involontaria di giudizi di valutazione che vanno comunicati in sedi - anche virtuali - opportune.

Art. 12. Codice Penale

1. E' fatto divieto assoluto ai sensi delle norme del Codice Penale di seguito elencate:
 - **art. 615 bis:** procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata
 - **art. 615 ter:** introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
 - **art. 615 quater:** procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza
 - **art. 617 bis:** installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone
 - **art. 617 ter:** formare falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero alterare o sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata
 - **art. 617 quater:** intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle
 - **art. 617 quinquies:** installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
 - **art. 617 sexies:** falsificare, alterare o sopprimere il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi (617 sexies);
2. le suddette disposizioni, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.
3. Chiunque abbia il fondato timore di aver determinato, anche accidentalmente, la **dispersione di dati personali** (immagini, audio, osservazioni, luoghi privati etc. come classificato nei precedenti articoli), riguardanti i docenti e gli alunni, è invitato a farne segnalazione **al Titolare del Trattamento, ovvero la Scuola in persona del Dirigente Scolastico, e al DPO Prof.ssa Filomena Di Rella**, che provvederanno **a farne immediata comunicazione al Garante della Privacy e alla Polizia Postale di competenza**

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni del GDPR 679/2016 , alle norme di Legge in materia di privacy, al Codice Penale